

Vi è un contrasto fra l'articolo primo del decreto-legge 16 dicembre 1926 e il decreto ministeriale del 31 dicembre 1926, emanato per l'applicazione di dette norme.

È il Podestà o è la Commissione che deve rilasciare le licenze?

Si presuppone debba essere il Podestà, in quanto la Commissione è chiamata solo a dare il suo parere sulla concessione. Ma l'accennato decreto ministeriale dice il contrario.

Si rende quindi necessario chiarire questo punto. L'articolo 3 del decreto-legge 16 dicembre 1926 stabilisce chi ha da far parte della Commissione.

Mi sembrerebbe opportuno che fosse chiamato, in detta Commissione, anche un rappresentante della proprietà edilizia, perchè sono notevoli gli interessi che in materia può avere questa organizzazione.

Per ottenere poi quanto la legge si propone, è necessario che la Commissione o il Podestà abbiano maggiori facoltà di quelle che hanno per negare la licenza.

Quando, ad esempio, è notorio che una azienda commerciale per le sue disponibilità è quasi ridotta a zero, perchè si deve concedere il sub-ingresso nella licenza di conduzione, se il negozio è superfluo alle esigenze del comune? Quando una ditta è in istato di fallimento e l'amministrazione giudiziale ha ottenuto l'esercizio provvisorio e vende quasi tutta la merce — e sempre nel caso che il negozio sia superfluo — non sarebbe bene eliminarlo, anzichè concedere un trapasso di licenza, che in genere viene chiesto sempre dai parenti del fallito?

Le limitazioni ai diritti di proprietà in questi casi si ridurrebbero a ben poca cosa e servirebbero invece, veramente, al risanamento e alla disciplina del commercio.

Se le facoltà cui accennavo venissero accordate, dovrebbe esser fatto obbligo che le domande di sub-ingresso fossero sempre accompagnate dalla produzione di un contratto regolarmente registrato, che indicasse la entità della merce.

Per evitare poi procedure e spese, sarebbe pure necessario che la commissione o il Podestà potessero opporsi ai traslochi del negozio, avuto riguardo specialmente al congestionamento in certe località e alla rarefazione in certe altre. Si sancisca una disposizione precisa al riguardo e non si avranno più contestazioni dannose al prestigio delle autorità locali e al commercio stesso.

Non è infrequente il caso del commerciante che ad un certo momento interrompe effettivamente il suo commercio, rimanendo

nel possesso materiale della licenza con la cauzione versata, e successivamente, magari alla distanza di mesi, riprenda la sua attività commerciale. Ciò non dovrebbe essere consentito e, più che una ordinanza podestarile in materia, sarebbe utile una norma di legge.

Ho voluto richiamare l'attenzione su questo argomento, perchè sono convinto che delle modifiche alla legislazione in oggetto porterebbero indubbiamente notevoli vantaggi. Noi ci auguriamo che i compilatori del nuovo testo unico abbiano a peccare più per eccesso che per difetto in chiarezza, precisione e precisazione (*Approvazioni*). Sarà in tal modo evitata l'emanazione di un regolamento con note di chiarimento e disposizioni aggiuntive; le amministrazioni degli enti locali avranno una guida più sicura e anche in questo campo il Regime si sarà acquistato un nuovo titolo di benemerenzza. (*Vivi applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole camerata Viale. Ne ha facoltà.

VIALE. Onorevoli Camerati, nello stile fascista è obolito il cerimoniale verbale, spesso non sincero, più spesso ancora interessato e speculativo.

Constato quindi, solamente che il disegno di legge è opportuno, siccome rispondente esattamente alla necessità del momento.

Il bisogno di un testo unico della legge comunale e provinciale era vivamente sentito: l'urgenza dei provvedimenti è inderogabile.

La relazione pregevole, dotta ed esauriente del camerata onorevole Leicht merita attento esame per la proposta e per i rilievi che contiene.

Io mi limito a brevi considerazioni al solo scopo di portare un modesto contributo di esperienza alla risoluzione dei gravi problemi che riguardano la vita e lo sviluppo degli Enti locali.

La relazione della Commissione rileva a pagina 3 che: « nelle disposizioni riguardanti la Amministrazione comunale sono indispensabili ritocchi nel caso della ben nota azione popolare. Il fatto è ovvio per ciò che riflette i ricorsi concernenti la formazione delle liste elettorali e per i relativi reati, ma c'è da chiedersi inoltre se non si debba ritenere caduta l'azione stessa, anche nel suo esperimento relativo a diritti del comune e della frazione che l'articolo 69 del Regio decreto 30 dicembre 1923, riproducendo disposizioni anteriori concede ad ogni contribuente, però colla previa autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa.